

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato e l'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado, disciplinata dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017, può essere disposta, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno può essere ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

Allo stesso modo, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può decidere a maggioranza e nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti la non ammissione alla classe successiva.

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione degli alunni all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione. In sede di scrutinio finale, l'ammissione può essere disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, in presenza dei seguenti requisiti:

- Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti così come contenute nel regolamento di validazione dell'anno scolastico cui si rimanda per opportuna conoscenza;
- Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;
- Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Nel caso di mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio, la non ammissione dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

Nel caso di non ammissione il voto dell'insegnante di religione cattolica o di attività alternative (per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento), se determinante, viene espresso tramite un giudizio motivato iscritto a verbale.

I criteri definiti dal collegio dei docenti per **l'ammissione /non ammissione** alla classe successiva e/o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento sono i seguenti:

In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, si procederà all' ammissione / non ammissione alla classe successiva e/o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, con attenta valutazione dei seguenti fattori:

Fattori Soggettivi	<ul style="list-style-type: none">→ Componente fisico-senso-motoria;→ componente emotivo-affettiva;→ componente cognitiva;→ componente socio-collaborativa;
Fattori Oggettivi Positivi	<ul style="list-style-type: none">- progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza- concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) degli apprendimenti acquisiti parzialmente (livello iniziale)- Atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle strategie di recupero e potenziamento proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico- Continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa
Fattori Oggettivi Negativi	<ul style="list-style-type: none">- assenza di progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza nonostante l'attivazione documentata di strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento e/o la predisposizione di percorsi personalizzati.- Atteggiamento poco collaborativo dell'alunno nei confronti delle strategie di recupero e potenziamento proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico;- Discontinuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa.